

Protocollo per la gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali

1 -- L'udienza penale, sia monocratica che collegiale, inizia di regola alle ore 9.00.

L'udienza per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo con rito monocratico (art. 558 c.p.p.) inizia non prima delle ore 10.00.

Giudici e parti processuali dovranno impegnarsi a rispettare gli orari indicati.

La segreteria della Procura deve inviare avviso di fissazione della direttissima al difensore a mezzo fax appena possibile.

Nel rito collegiale, il pubblico dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione dei procedimenti urgenti in camera di consiglio.

2 -- L'Ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza (art. 21 del regolamento per l'esecuzione del c.p.p.). L'ufficiale giudiziario apre quindi l'aula alle ore 8.45 (non prima delle ore 9.45 per l'udienza del turno direttissime monocratiche) e cura l'afflusso delle parti, degli ausiliari del Giudice e dei testimoni, identificando questi ultimi.

L'ufficiale giudiziario dovrà immediatamente e preliminarmente verificare quali testimoni siano presenti per segnalarlo al Giudice ed alle parti, al fine di poter organizzare l'udienza.

3 -- L'udienza penale, nel rito monocratico come in quello collegiale, organizzata dal Giudice in modo che abbia una prevedibile durata di non meno di 4,30 ore effettive (9.00-13.30) e in modo che non si protragga oltre le ore 17.30 (con una sospensione tra le 13.30 e le 14.30), fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti e la particolare necessità che si presenti di completare la trattazione di un procedimento o di una sua fase.

Il Giudice organizza la prevedibile durata dell'udienza anche con riguardo alle esigenze delle parti processuali e del cancelliere, ove tempestivamente segnalate.

4 -- Tutti i giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, sono fissati in prima comparizione, in fasce orarie.

Tale udienza (c.d. di smistamento o filtro) con eccezione dei giudizi con imputato detenuto presente (anche agli arresti domiciliari) dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, per prescrizione o per applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* nonché all'ammissione del giudizio abbreviato.

In tale udienza non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti non citano i propri testimoni e i consulenti tecnici ed il Giudice non ne autorizza la citazione.

5 -- P.M. e G.U.P. inseriscono in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: *La persona offesa citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di*

intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere tuttavia nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire

6 -- All'esito dell'udienza c.d. di smistamento o filtro, se si deve procedere all'istruttoria, il Giudice rinvia indicando l'ora in cui sarà celebrata l'udienza, in relazione agli altri processi già fissati per quel giorno. I processi sono sempre rinviati dal Giudice con indicazione di orari differenziati per fasce: a) nel rito monocratico h. 9.00, h. 10.30, h. 12.00, h.14.30; b) in quello collegiale h. 9.00, ore 11.00, ore 14.30. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato. Il rinvio di un giudizio senza l'indicazione dell'ora, s'intende fatto per le ore 9.00. Qualora il rinvio di un processo sia noto e certo sin dai giorni precedenti, il Giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità anche per via telefonica o telematica. Qualora debba essere rinviata, per impedimento del Giudice o per altre ragioni dipendenti dall'ufficio, l'intera udienza, la Cancelleria dovrà esporre avviso nella Cancelleria stessa e darne comunicazione alle parti interessate.

7 -- Il Giudice all'inizio dell'udienza verifica quali processi siano da celebrare e, qualora si debba presumere che vi saranno ritardi imprevisti, accordandosi con tutte le parti presenti, riformula l'ordine di chiamata dei procedimenti.

Il Giudice dà la precedenza ai processi affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato, etc.) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

Nell'udienza, il Giudice sposta la celebrazione del giudizio in ragione di concomitanti impegni delle parti e valutata la rilevanza dei medesimi in relazione alle esigenze del processo.

Quando si debba procedere all'istruttoria, il Giudice, qualora per evenienze sopravvenute debba essere disposto un rinvio dell'udienza, lo dispone tempestivamente per evitare ai testimoni e alle parti inutili attese.

8 -- Il Giudice nella fissazione delle udienze nonché nel disporre i rinvii tiene conto, qualora sia richiesto, dello stato di gravidanza dell'avvocato per il periodo corrispondente al congedo di maternità come previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/01, purchè tempestivamente comunicato entro il termine utile per evitare l'eventuale rinvio del processo con detenuti e motivato circa l'impossibilità di nominare sostituti.

Lo stato di gravidanza deve essere attestato da certificato medico che indichi la data presunta del parto.

9 -- Il Giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza nonché nella bacheca posta nell'atrio del Palazzo di Giustizia entro le ore 8,30 del giorno stesso in cui si celebrerà il processo. I difensori possono chiedere che venga loro rilasciata copia.

Il ruolo compilato in modo da non ingenerare equivoci. Sono perciò indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome degli imputati, quello della parte civile e del difensore, l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato, nonché ove possibile, ogni altra utile indicazione.

Il ruolo non contiene i nomi delle persone offese o dei testimoni.

Il ruolo, quando gli impegni del Giudice e della Cancelleria lo rendono possibile, contiene la sommaria indicazione delle attività processuali da svolgersi nel singolo processo (es.: “per discussione”, per “istruttoria senza discussione”, per “formalità di apertura”).

10 -- Il Presidente del Tribunale verifica che vengano sempre osservati i criteri di automatismo nella designazione del Giudice nel rispetto del principio del Giudice naturale.

11 -- Il Giudice, svolta sommariamente ogni opportuna verifica preventiva, deferisce al Consiglio dell'Ordine di appartenenza il difensore che, senza addurre giustificazioni, non si presenti in udienza quando tale assenza, unitamente ad altri elementi, sia indicativa di abbandono di difesa.

12 --I Pubblici Ministeri, i difensori, gli assistenti di udienza e gli ufficiali giudiziari hanno l'obbligo di indossare la toga.

Il rappresentante del Pubblico Ministero in tutti i giudizi, anche in quelli avanti al Tribunale di Sorveglianza, deve posizionarsi alla sinistra della difesa rivolto all'organo giudicante e comunque mai a fianco dell'organo giudicante.

13 -- P.M., difensori e parti private possono accedere alla camera di consiglio esclusivamente per la celebrazione di giudizi che si svolgono con rito camerale.

Nel corso dell'udienza dibattimentale, il Pubblico Ministero e i difensori conferiscono con il Giudice con modalità tali da consentire l'ascolto a tutte le parti processuali.

14 -- Il Giudice deve ritirarsi per la decisione in camera di consiglio alla fine di ogni procedimento, a meno che non si tratti di decidere su istanze di patteggiamento, remissioni di querele, prescrizioni evidenti ed oblazioni.

In caso di motivazione contestuale la Cancelleria deve rilasciare immediatamente alle parti copia della sentenza, anche senza l'intestazione.

15 -- Gli avvocati ed i Pubblici Ministeri, quando ciò sia possibile e senza che vengano pregiudicati i diritti delle parti, si impegnano ad informare tempestivamente il Giudice e di darne contestualmente comunicazione alla controparte e alle altre parti, di eventuali ragioni di rinvio, di richieste di riti alternativi (potrà essere depositata istanza di patteggiamento con già acquisito il parere del Pubblico Ministero), di cause di estinzione del reato, così da consentire al Giudice di organizzare al meglio l'udienza e quindi chiamare all'inizio i procedimenti di cui sia possibile una rapida definizione.

Le istanze di rinvio, le richieste di patteggiamento, di rito abbreviato, anche condizionato, le istanze di definizione e eventuali memorie difensive, con esclusione della lista testimoniale, possono essere anticipate a mezzo fax alla Cancelleria del Giudice ed alle altre parti, fermo restando l'obbligo di depositare l'originale in udienza ed in cancelleria.

16 -- I difensori possono depositare il progetto di notula in sede di conclusioni, anche nei giudizi in cui assistono imputati dichiarati irreperibili od imputati ammessi al gratuito patrocinio. In tali casi, il Giudice liquida le spettanze del difensore contestualmente alla pronuncia del dispositivo della sentenza.

17 -- Il contenuto del su esteso Protocollo dovrà applicarsi anche alle udienze fissate dal GIP, dal GUP, dalla Corte di Appello, dal Magistrato di Sorveglianza e dal Tribunale di Sorveglianza e dal Giudice di Pace, con particolare riferimento all'organizzazione dell'udienza.

18 -- Presso ogni sede di Tribunale istituita una commissione permanente composta dal Presidente della Sezione Penale o da un Giudice da lui delegato, dal Procuratore della Repubblica o da un Sostituto da lui delegato, da un avvocato designato dal Consiglio dell'ordine Forense su indicazione della Camera Penale, dal Dirigente della Cancelleria Penale o da un suo delegato, dal Dirigente degli ufficiali giudiziari o da un suo delegato, che si dovrà riunire trimestralmente, o su richiesta di uno dei suoi componenti, per verificare l'attuazione del presente Protocollo, raccogliere osservazioni o proposte di modifica.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Prato Avv. Lamberto Galletti

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Prato Dott. Ettore Nicotra

Il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Prato Dott. Piero Tony

Il Presidente della Camera Penale di Prato Avv. Giuseppe Perrone